L'AMICO DEL POPOLO 3 AGOSTO 2012

Specificità bellunese ente Provincia e autogoverno

E' bene iniziare a
mettere a fuoco il nuovo quadro che si presenta,
anche per non alimentare pessimismi superflui o,
comunque, oltre misura.
Un primo dato riguarda l'importante tema della
cosiddetta "specificità" del Bellunese, una conquista
recente e faticosamente acquisita nello Statuto
regionale entrato in vigore lo scorso aprile, dopo
anni di tentativi e di iniziative.
L'argomento viene trattato al quinto comma dell'art.
15 dello Statuto e dalla stessa formulazione letterale
della norma è evidente che il riferimento non
è alla Provincia come persona giuridica, ma alla
realtà del territorio provinciale in considerazione
del suo carattere «transfrontaliero e interamente
montano nonché abitato da significative minoranze
linguistiche».
Il perimetro dell'attuale Ente provinciale confina
questo territorio che – appunto - deve la sua peculiarità
alle qualità e alle caratteristiche che gli sono
proprie, non certo al fatto di appartenere a questa
o a quella Amministrazione.
È, quindi, indubbio che la specificità delle vallate
bellunesi viene fissata nello Statuto come principio
politico-amministrativo generale: chi sostiene che
con l'eliminazione della Provincia verrebbe sepolta,
di conseguenza, anche la specificità non coglie l'illogicità
di questa conclusione.
Tanto per esemplificare, così ragionando si arriverebbe
a dire che con la riforma delle province
non esisterà più la Regione Veneto dal momento
che l'attuale art. 1 dello Statuto, al comma secondo,
dispone che il Veneto è composto «dai territori
delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso,
Venezia, Verona e Vicenza».

Più problematica è, invece, la partita dell'attuazione
operativa della «autonomia amministrativa, regolamentare
e finanziaria in particolare in materia di
politiche transfrontaliere, minoranze linguistiche,
governo del territorio, risorse idriche ed energetiche,
viabilità e trasporti, sostegno e promozione
delle attività economiche, agricoltura e turismo»
che sempre l'art. 15 indicava come oggetto dell'autogoverno
bellunese.

Una indicazione proficua ci viene offerta ancora una volta dal dettato statutario che, pur incentrando l'autonomia sull'unitarietà della dimensione provinciale, valorizza il sistema territoriale delle autonomie minori, prevedendo che, d'intesa con esse, si provveda «a conferire ai comuni o alle loro forme associative quelle funzioni amministrative che non richiedono l'esercizio unitario».
Ne consegue che il venir meno della Provincia di Belluno chiama in causa l'assetto delle nostre autonomie locali le quali dovranno – giocoforza – ripensarsi per offrire al tavolo regionale una configurazione territoriale adeguata alle esigenze di un governo decentrato delle importanti e delicate funzioni previste dall'art. 15 in questione.

Torna di bruciante attualità il tema del "come" il fragile e frazionato quadro municipale del nostro territorio possa (attivando o rafforzando unioni, fusioni, associazioni, forme consortili, organi di raccordi, convenzionamenti e così via) approdare a quel robusto livello sovracomunale che non consente di giustificare l'accentramento lagunare delle competenze in nome della debolezza delle odierne istituzioni comunali.
In fondo, si tratta di renderci persuasi – oltre ogni resistenza di campanile - che in montagna è indispensabile ragionare secondo criteri di ampia omogeneità territoriale (vallata, conca, altopiano o altro) in modo da consolidare una larga dimensione amministrativa che non sia votata all'insuccesso pratico.

Enrico Gaz